

Regolamento organizzativo
sui
corsi interaziendali per

Disegnatrice AFC
Disegnatore AFC

**nel settore professionale della
pianificazione territoriale ed edilizia**

Orientamento professionale

Architettura
Ingegneria civile
Architettura d'interni
Architettura paesistica
Pianificazione territoriale

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

sui corsi interaziendali per disegnatrice AFC / disegnatore AFC nel settore professionale della pianificazione territoriale ed edilizia

del 5 maggio 2010

Gli enti responsabili dei corsi di formazione professionale di base per disegnatore AFC nel settore professionale della pianificazione territoriale ed edilizia emanano il seguente regolamento organizzativo sulla base del programma di formazione:

1 Scopo e organizzatori responsabili dei corsi

Art. 1 Scopo

¹ I corsi interaziendali completano la formazione professionale pratica e la formazione scolastica. Hanno inoltre lo scopo di presentare alle persone in formazione le capacità di base dei rispettivi settori e di prepararle alla successiva attività di formazione presso l'azienda di tirocinio, di compensare e valutare il livello di formazione e di fornire suggerimenti alle persone in formazione e agli istruttori. I partecipanti sono tenuti a esercitare, consolidare e approfondire le capacità di base acquisite durante il corso anche nella successiva attività lavorativa.

Art. 2 Organizzatore responsabile dei corsi

Responsabile dei corsi sono le organizzazioni del mondo del lavoro e le organizzazioni regionali indicate nel regolamento della commissione sviluppo professionale e qualità.

2 Organi

Art. 3 Organi

Gli organi incaricati dei corsi sono:

- a. la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità nel settore professionale della pianificazione territoriale ed edilizia come commissione di sorveglianza;
- b. la commissione dei corsi per le diverse specializzazioni.

Art. 4 Sorveglianza

I corsi sono controllati dalla Commissione sviluppo professionale e qualità.

Art. 5 **Compiti**

La Commissione sviluppo professionale e qualità si adopera perché i corsi interaziendali si svolgano in modo uniforme in base al presente piano di formazione. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. elabora un programma quadro per i corsi sulla base del piano di formazione;
- b. emana le direttive per l'organizzazione e l'esecuzione dei corsi;
- c. emana le direttive per l'allestimento delle aule dei corsi;
- d. coordina e sorveglia le attività dei corsi ed è responsabile per la garanzia della qualità;
- e. in collaborazione con le commissioni dei corsi, allestisce un piano finanziario pluriennale per ciascuna specializzazione;
- f. organizza la formazione continua degli istruttori.

2 1 **Le commissioni dei corsi per le diverse specializzazioni**

Art. 6 **Organizzazione**

¹ I corsi si svolgono sotto la direzione delle commissioni dei corsi delle singole specializzazioni. Esse vengono nominate dai responsabili dei corsi ai sensi dell'art. 2 e contano, a seconda delle dimensioni della specializzazione, da 5 a 12 membri. I Cantoni e le scuole professionali coinvolti sono adeguatamente rappresentati.

² I membri sono nominati dalle organizzazioni responsabili e dalle associazioni dei docenti professionisti in base ai loro statuti o da altre organizzazioni regionali. È ammessa la rielezione. Per il resto la commissione dei corsi si autocostruisce.

³ Le commissioni dei corsi vengono convocate ogni qualvolta sia necessario. Devono essere convocate se almeno 2 membri lo richiedono.

⁴ Le commissioni dei corsi possono deliberare validamente se sono presenti almeno due terzi dei membri. Le decisioni sono decretate dalla maggioranza dei votanti. In caso di parità, il voto decisivo spetta al Presidente.

⁵ Le discussioni delle commissioni dei corsi sono riportate in un verbale. Tali verbali vengono consegnati alla segreteria della commissione sviluppo professionale e qualità.

⁶ Le attività delle commissioni dei corsi vengono finanziate dalle organizzazioni responsabili con sovvenzioni federali e cantonali.

Art. 7 **Compiti**

Le commissioni dei corsi sono responsabili dell'esecuzione dei corsi assegnati dalle organizzazioni responsabili. Esse svolgono in particolare i seguenti compiti:

- a. elaborano, sulla base del piano di formazione dei corsi interaziendali, il programma e l'orario dei corsi;
- b. elaborano il preventivo e i relativi conteggi;

- c. designano gli istruttori e i locali per lo svolgimento dei corsi;
- d. mettono a disposizione le strutture necessarie;
- e. organizzano l'orario dei corsi, gestiscono le iscrizioni e la convocazione ai corsi;
- f. d'intesa con le scuole professionali fanno in modo che sia garantita la frequenza delle lezioni obbligatorie anche durante i corsi;
- g. controllano le attività didattiche e fanno in modo che gli obiettivi dei corsi vengano raggiunti;
- h. coordinano la formazione con la scuola professionale e le aziende;
- i. se necessario, offrono assistenza per reperire una sistemazione per i partecipanti ai corsi;
- j. compilano annualmente un rapporto destinato alla commissione sviluppo professionale e qualità e ai Cantoni interessati.

3 Organizzazione ed esecuzione

Art. 8 Obbligo di frequenza

La frequenza dei corsi è obbligatoria per tutte le persone in formazione. Le aziende formatrici sono responsabili della partecipazione delle proprie persone in formazione ai corsi. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dalle autorità cantonali preposte.

Art. 9 Convocazione

Le commissioni dei corsi, in collaborazione con le autorità cantonali competenti, convocano le persone in formazione. A tale scopo predispongono convocazioni personali che inviano alle aziende di tirocinio.

Art. 10 Durata e periodo

La durata e il periodo dei corsi sono specificati nella parte C del piano di formazione.

Art. 11 Programma dei corsi

I programmi dei corsi delle diverse specializzazioni sono specificati nella parte C del piano di formazione.

Art. 12 Supervisione cantonale

Le autorità cantonali competenti hanno libero accesso ai corsi.

4 Informazioni finanziarie

Art. 13 Prestazioni delle aziende di tirocinio

¹ Alle aziende di tirocinio vengono addebitati i costi dei corsi. Il contributo non supera in nessun caso i costi per ogni partecipante al netto delle prestazioni della mano pubblica.

² Il salario fissato nel contratto di tirocinio deve essere versato alle persone in formazione anche durante il corso.

³ I costi supplementari che la persona in formazione deve sostenere per partecipare ai corsi sono a carico dell'azienda di tirocinio.

5 Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazioni di disposizioni vigenti

I seguenti regolamenti sull'esecuzione dei corsi introduttivi vengono abrogati:

- Regolamento sui corsi introduttivi per disegnatore edile del 20 ottobre 1995
- Regolamento sui corsi introduttivi per disegnatore del genio civile del 23 dicembre 1996
- Regolamento sui corsi introduttivi per disegnatore d'arredamenti del 23 novembre 1989
- Regolamento sui corsi introduttivi per disegnatore paesaggista del 7 ottobre 1993
- Regolamento sui corsi introduttivi per disegnatore in pianificazione del territorio del 3 settembre 1997

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. giugno 2010.

5 maggio 2010

Per la Commissione sviluppo professionale e qualità su incarico delle organizzazioni responsabili della formazione professionale di base disegnatore AFC nel settore professionale della pianificazione territoriale ed edilizia

Il presidente:
Mark Frauchiger